

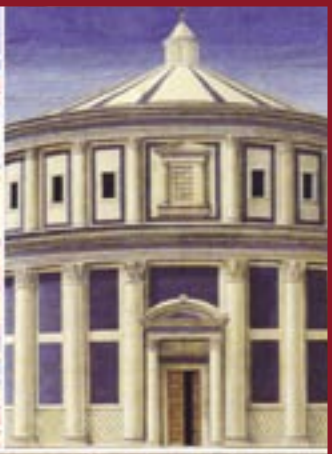
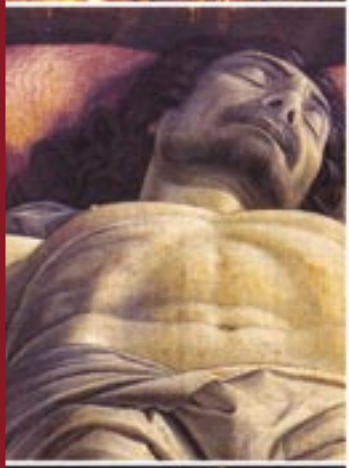


Anna Maria Buzzi

Investire in cultura

Guida alle agevolazioni fiscali

riservate alle Aziende che investono in Beni culturali e nello Spettacolo

MiBAC
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

N.B. Gli articoli del Testo Unico delle Imposte sui Redditi citati sono aggiornati al 1 gennaio 2004, dopo la rinumerazione operata dal Decreto Legislativo 12/12/2003, n.344

Anna Maria Buzzi
Dirigente generale del Ministero per i beni e le attività culturali - Vice Capo di Gabinetto. Esperta di volontariato e della relativa normativa, è autrice di due volumi: "Volontariato-beni culturali, ambiente e protezione civile" (1988) e "Il Volontariato per l'arte" (1998), Editore Maimone.
Esperta della normativa in materia di defiscalizzazione per investimenti culturali, nel 2004 ha pubblicato "Guida alle agevolazioni fiscali – la Legge sul mecenatismo", Metakom Edizioni.
Nel 1998 è stata insignita del "Premio alla cultura" della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Investire in cultura

Guida alle agevolazioni fiscali riservate alle aziende che investono in beni culturali e nello spettacolo

Indice

Perché le Imprese dovrebbero investire in cultura? pag 1

I La nuova legge sul mecenatismo pag 1

Chi può beneficiarne? pag 2

Quali requisiti devono avere i soggetti beneficiari? pag 3

Quali sono gli adempimenti per le Imprese che effettuano erogazioni liberali? pag 4

Quali sono gli adempimenti per i soggetti beneficiari di erogazioni liberali? pag 4

Esiste una modulistica per effettuare le comunicazioni? pag 5

Qual'è il limite di importo per le erogazioni liberali? pag 5

Come avviene il calcolo per il versamento del 37% delle somme ..... pag 6

Come avvengono le erogazioni disposte a favore dello Stato? pag 6

Le donazioni possono essere di beni o prestazioni di servizi? pag 7

In cosa consiste l'innovazione sostanziale della norma? pag 7

II Le altre agevolazioni fiscali nel settore culturale e artistico pag 8

Chi sono i beneficiari dell'erogazione liberale? pag 8

Quali sono i limiti di tale norma? pag 8

Vi sono dei vantaggi per i soggetti beneficiari? pag 9

Vi sono dei vantaggi per le Imprese ad utilizzare questa norma piuttosto ..... pag 9

III Le erogazioni liberali a favore delle ONLUS pag 9

Qual è il limite di importo per tali erogazioni? pag 10

Quali requisiti deve avere l'Organizzazione? pag 10

IV Le novità fiscali in favore delle ONLUS pag 10

Quali sono gli adempimenti per il soggetto beneficiario? pag 11

Le due agevolazioni fiscali sono cumulabili? pag 11

V Le altre agevolazioni fiscali nel settore dello spettacolo pag 11

Chi sono i beneficiari? pag 11

Quali sono i limiti della norma? pag 11

Vi sono vantaggi per le Imprese ad utilizzare questa norma piuttosto ..... pag 12

Vi sono vantaggi per il beneficiario? pag 12

VI La sponsorizzazione pag 12

Qual'è la distinzione tra spese di pubblicità e propaganda e spese di rappresentanza? pag 13

Riferimenti Normativi pag 15

Perché le Imprese dovrebbero investire in cultura?

I motivi per investire in cultura sono almeno due: il primo e il più scontato, è perché l'impresa attraverso l'investimento in cultura persegue un significativo risparmio fiscale; il secondo perché l'arte e lo spettacolo, che hanno reso il nostro Paese unico al mondo per la creatività dei suoi artisti, necessitano di un sostegno. La cultura non può più essere considerata avulsa dal sistema socio-economico, bensì parte integrante di esso e l'intervento privato deve essere inteso come aggiuntivo a quello pubblico dal momento che in questo settore le risorse non sono destinate ad aumentare e pertanto si deve fare meglio con meno soldi pubblici. Le imprese dovrebbero investire nella crescita e nella prosperità della collettività sostenendo progetti culturali in quanto il grado di civiltà e di benessere di un Paese si misurano anche attraverso l'offerta di servizi culturali. Legare l'immagine di un'azienda ad un progetto culturale apporta inoltre valore aggiunto al marchio della stessa, costituisce una avanzata politica di marketing e un sicuro ritorno dell'investimento culturale in termini di vendita dei prodotti o dei servizi offerti dall'impresa, anche al di là del contesto territoriale ove la stessa opera. Il nostro Paese vanta il primato, a livello europeo, del maggior numero d'imprese in rapporto alla popolazione: dal rapporto Unioncamere 2004 emerge infatti che le nostre aziende sono quasi cinque milioni, con una media di 10 imprese ogni

100 abitanti, a fronte di una media europea di 5 imprese ogni 100 abitanti. Molte di queste aziende non sanno, però, che hanno la possibilità di sostenere progetti nei beni culturali e nello spettacolo con finanziamenti in varia misura deducibili dal reddito. A loro e alle istituzioni che potrebbero ricevere finanziamenti privati è dedicata questa Guida allo scopo di diffondere la conoscenza sulle nuove opportunità oggi offerte.

La nuova legge sul mecenatismo

Prevede la totale deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali effettuate dalle aziende a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, senza scopo di lucro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. La normativa di riferimento è l'art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, confluita nell'art. 100, 2° comma, lettera m), del Testo Unico

delle Imposte sui Redditi del 22.12.1986, n. 917, (già art. 65 punto c-nonies) e il Decreto del 3 ottobre 2002 del Ministero per i beni e le attività culturali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, con il quale sono state ampliate le categorie dei beneficiari, già individuate con un precedente Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2001, ricomprendendo tra le stesse anche i soggetti che pur non avendo ricevuto ausili finanziari dallo Stato si trovino nelle condizioni di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività. Sono state inserite, poi, all'art 1, lettera i), del Decreto Ministeriale, anche le persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte. Altro elemento di notevole rilevanza contenuto nel Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2002 è che il beneficiario di un'erogazione liberale può formulare pubblico ringraziamento al soggetto erogante, senza che l'erogatore incorra nelle sanzioni fiscali per l'utilizzo di un duplice beneficio, l'uno di natura tributaria e l'altro di immagine.

Chi può beneficiarne?

In base al Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2002 i beneficiari delle erogazioni liberali sono così individuati:

a) Stato, Regioni, Enti locali;

b) Persone giuridiche costituite o partecipate dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti locali;

c) Enti pubblici o Persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o regionali;

d-e) Soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che almeno in uno degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari, ovvero che pur non avendoli ricevuti si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività:

1) a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo (legge 30/4/85 n. 163 "Nuova disciplina degli interventi a favore dello spet-

tacolo" e successive modificazioni)
2) ai sensi della legge 17/10/96 n. 534 "Nuove norme per l'erogazione dei contributi statali alle Istituzioni culturali";

f) Soggetti che abbiano comunque ricevuto ausili finanziari, almeno in uno degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione, direttamente previsti da disposizioni di legge statale o regionale;

g) Associazioni, Fondazioni e Consorzi costituiti sia tra Enti locali e soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra questi ultimi soggetti;

h) Persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 29/10/99, n. 490, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno 5 giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato;

i) Persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, così come definite dall'art. 148 e seguenti del Decreto Legislativo 112 del 31/3/1998.

Recentemente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, entrato in vigore il 1° maggio 2004, ha riassorbito in "un unicum" tutte le normative di riferimento sui beni culturali e ha abrogato il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153, nonché il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Quali requisiti devono avere i soggetti beneficiari?

Il provvedimento prevede che i soggetti beneficiari di erogazioni liberali:

1) non abbiano scopo di lucro e che il proprio atto costitutivo o statuto preveda il perseguimento di finalità nei settori dei beni culturali o dello spettacolo. Per finalità inerenti ai beni culturali si intendono tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione

dei beni e delle attività culturali, così come previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per finalità e attività di spettacolo si intendono tutte le attività finanziabili ai sensi della legge 30/4/85 n. 163 e successive modificazioni, e rientranti nella previsione dell'art. 156 del D.Lgs 31/3/98 n. 112;

2) debbano effettivamente svolgere attività nei settori citati.

Quali sono gli adempimenti per le Imprese che effettuano erogazioni liberali?

Sono tenute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali, Via del Collegio Romano n. 27, Roma e, per via telematica, al Sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

1) l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta,
2) le proprie generalità complete, comprensive dei dati fiscali,
3) i soggetti beneficiari dell'erogazione.

Quali sono gli adempimenti per i soggetti beneficiari di erogazioni liberali?

Sono tenuti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali, Via del Collegio Romano n. 27, Roma:

1) l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute,
2) le generalità complete del soggetto erogatore,
3) le finalità o attività per le quali sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali (allegando altresì copia dell'atto costitutivo o dello statuto).

Esiste una modulistica per effettuare le comunicazioni?

Sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali - www.beniculturali.it - è possibile scaricare la modulistica da utilizzare per le comunicazioni. Inoltre in tale sito si potranno consultare anche le fonti informative, oltre ad avere una panoramica delle attività del Ministero in tale ambito.

Qual'è il limite di importo per le erogazioni liberali?

Per rendere compatibile il nuovo regime di agevolazioni fiscali con il bilancio dello Stato è stato previsto un tetto massimo per le erogazioni liberali, pari a euro 139.443.362,75.
Qualora si superasse tale somma complessiva, unicamente a carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni, è stabilito l'obbligo di riversamento all'erario di una quota parte delle somme ricevute, ovverosia del 37% sull'eccedenza, ripartita proporzionalmente tra tutti i beneficiari. La comunicazione di quanto si dovrà versare all'erario sarà effettuata dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il rischio peraltro che tale eventualità si verifichi è del tutto remoto: dai 14 milioni di euro di erogazioni totali effettuate dalle imprese nell'anno 2002, si è passati infatti a 17 milioni di euro nell'anno 2003, fino a raggiungere i 19 milioni di euro nell'anno 2004,

La Circolare congiunta Ministero delle Finanze e Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 31/12/2001.

Le due Amministrazioni, nell'intento di consentire l'uniforme interpretazione della norma hanno emanato congiuntamente la circolare del 31 dicembre 2001, n.107/E e n.141, dissipando alcuni dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della normativa fiscale. È stata peraltro sottolineata l'opportunità che le erogazioni liberali siano effettuate mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli: ad esempio conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati al soggetto destinatario dei versamenti. Nel documento di versamento e nella ricevuta rilasciata da parte del beneficiario, deve essere esplicitamente indicata la causale, con il preciso riferimento all'art. 65, 2°comma, lettera c-nonies) del T.U.I.R., ora art.100, 2° comma, lettera m), oppure all'art. 38 della legge n. 342 del 2000.

e quindi ben lontano dalla cifra prestabilita, essendo stata utilizzata la norma solo per 1/7 della sua portata.

Come avviene il calcolo per il versamento del 37% delle somme ricevute in eccedenza?

Si richiama nuovamente l'attenzione sulla particolarità che non sono le Imprese a riversare all'erario il 37% dell'eccedenza sulla somma prestabilita, bensì unicamente i soggetti beneficiari delle erogazioni. Detto obbligo di versamento sorge qualora l'ammontare totale delle erogazioni liberali in denaro superi la somma annua di euro 139.443.362,75, pari a 270 miliardi di vecchie lire. L'importo pro capite da versare all'entrata dello Stato verrà determinato dal Ministero per i beni e le attività culturali secondo le modalità indicate dall'art. 2 del Decreto Ministeriale 3 ottobre 2002. Dapprima verrà determinata l'eccedenza complessivamente erogata pari alla differenza

tra il totale delle somme ricevute dai soggetti beneficiari e la somma compatibile pari a 139.443.362,75 euro. Verrà quindi determinata la percentuale di eccedenza corrispondente al rapporto tra la suddetta differenza e il totale complessivo delle erogazioni. La medesima percentuale, applicata alle somme ricevute da ciascun beneficiario, determinerà l'importo su cui applicare l'aliquota del 37%. L'ammontare così determinato dovrà essere versato all'erario. Esempio riepilogativo in lire (vedi a lato).

Come avvengono le erogazioni disposte a favore dello Stato?

Nel caso in cui le erogazioni liberali siano disposte a favore dello Stato il versamento è effettuato presso una delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o mediante bollettino di conto corrente postale alla medesima intestato, e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e

Totale generale delle erogazioni effettuate	lire 300 miliardi
Somma compatibile	lire 270 miliardi
Eccedenza	lire 300-270 = 30 miliardi
Percentuale di eccedenza	30/300 = 10%
Somma delle erogazioni liberali ricevute dal singolo beneficiario	lire 50 milioni
Importo eccedente	lire 50 milioni x 10% = 5 milioni
Importo da versare	lire 5 milioni x 37% = 1.850.000

Quadro riassuntivo: tabella estratta dalla Circolare Congiunta MBAC e Agenzia delle Entrate

le attività culturali che curerà il trasferimento agli organi competenti del Ministero cui farà carico la realizzazione dell'attività prevista (art. 6 del Decreto Ministeriale 3 ottobre 2002). I dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali, che saranno incaricati della gestione delle erogazioni liberali, presenteranno annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, per il tramite delle Direzioni generali di appartenenza, il rendiconto relativo all'impiego di dette

erogazioni accompagnato da una relazione illustrativa.

Le donazioni possono essere di beni o prestazioni di servizi?

No. Sono deducibili dal reddito d'impresa solo le erogazioni di somme di denaro.

In cosa consiste l'innovazione sostanziale della norma?

Per la prima volta il legislatore ha previsto che le Imprese possano beneficiare dello sgravio fiscale per sostenere programmi culturali e di spettacolo e non solo singoli "eventi" da altri gestiti, ai quali finora l'Azienda si limitava ad apporre il proprio marchio. Si tratta di veri investimenti culturali, sotto forma di neomecenatismo, laddove la partecipazione al progetto da parte dei privati diventa strutturale.

Le altre agevolazini fiscali nel settore culturale e artistico

L'articolo 100, 2° comma, lettera f), (già art.65, 2° comma, lettera c-quater), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi del 22.12.1986, n. 917, incentiva le erogazioni liberali in denaro connesse ad interventi di acquisizioni o conservativi di beni culturali vincolati ai sensi delle leggi di tutela del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle attività a tal fine accessorie, siano esse preliminari (studi o ricerche) o successive (mostre).

Chi sono i beneficiari dell'erogazione liberale?

Lo Stato, gli Enti o Istituzioni pubbliche, le Fondazioni e Associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico. Le erogazioni possono essere effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni mobili e immobili dichiarati di particolare interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali e pertanto vincolati. Sono altresì deducibili le erogazioni liberali effettuate per l'organizzazione di mostre di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico del Consiglio per i beni culturali e ambientali, organo consultivo del Ministero.

Quali sono i limiti di tale norma?

Non è affidata alla mera discrezionalità dell'Impresa sostenere una libera iniziativa culturale del soggetto beneficiario. Infatti, per quanto riguarda le mostre, le esposizioni, gli

studi e le ricerche, le stesse devono essere autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali, previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico del Consiglio per i beni culturali e ambientali. Il Ministero approva inoltre la previsione di spesa ed il conto consuntivo, nonché stabilisce i tempi necessari affinché le Associazioni, le Istituzioni e le Fondazioni utilizzino i fondi per gli scopi preindicati e controlla l'impiego delle erogazioni. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni non integralmente utilizzate nei termini assegnati, o utilizzate non in conformità, affluiscono all'entrata dello Stato.

Vi sono dei vantaggi per i soggetti beneficiari?

Sì. Il vantaggio principale, anche da un punto di vista eminentemente fiscale, è che non è previsto alcun tetto massimo per le erogazioni liberali in denaro, superato il quale scatti il meccanismo di riversamento all'Erario.

Vi sono dei vantaggi per le Imprese ad utilizzare questa norma piuttosto che la precedente?

No. La macchinosità della procedura scoraggia le Imprese ad utilizzarla dato che non sono peraltro previsti vantaggi ulteriori rispetto a quelli dell'art.38 della L. 342/2000. Si registrano infatti casi estremamente limitati di utilizzo di tale normativa da parte delle Imprese.

III Le erogazioni liberali a favore delle ONLUS

L'art.100, 2°comma, lettera h), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, incentiva le erogazioni liberali in denaro a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ossia le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridi-

ca, i cui statuti o atti costitutivi, prevedono lo svolgimento di attività in uno o più degli undici settori così come individuati dal D.Lgs 460/97, tra i quali figura il settore della tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, nonché il settore della promozione della cultura e dell'arte.

Qual è il limite di importo per tali erogazioni?

Tali erogazioni sono consentite per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'Impresa dichiarato.

Quali requisiti deve avere l'Organizzazione?

Lo statuto dell'Organizzazione, così come previsto dal D.Lgs 460/97, deve prevedere l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nel settore della tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato. Quando non vi è un finanziamento statale, nel settore della promozione della cultura e dell'arte, la cessione di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie non devono essere rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, ma dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

IV Le novità fiscali in favore delle ONLUS

In favore delle Onlus individuate ai sensi dell'art. 10, comma 1 (per i beni culturali sono i medesimi soggetti indicati nel paragrafo precedente), e commi 8 e 9, del D.Lgs 460/97, nonché in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al Codice dei Beni culturali, e per le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della Legge 383 del dicembre 2000, la Legge n.80 del 14 maggio 2005, all'art. 14, comma 1, prevede la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10

per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate.

Quali sono gli adempimenti per il soggetto beneficiario?

Costituisce presupposto per l'applicazione di tale disposizione la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni in denaro o in natura, di scritture contabili che rappresentino con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Le due agevolazioni fiscali sono cumulabili?

No. Le aziende dovranno scegliere in alternativa l'agevolazione fiscale prevista dall'art.100, 2° comma, lettera h) del TUIR o quella prevista dall'art. 14, 1° comma, legge 14.5.2005, n.80.

V Le altre agevolazioni fiscali nel settore dello spettacolo

Riguardo le altre agevolazioni fiscali nel settore dello spettacolo, l'art. 100, 2° comma, lettera g), (già art. 65, 2° comma, lettera c-quinquies) del T.U.I.R. del 22.12.1986 n. 917, incentiva le erogazioni liberali in denaro nel settore dello spettacolo, introducendo, però, limiti generali stringenti sia per le Imprese che per i beneficiari. Per i donanti, l'ammontare del contributo non può superare il 2% del reddito d'impresa dichiarato, mentre per quanto riguarda gli enti beneficiari, questi devono operare esclusivamente nel settore dello spettacolo.

Chi sono i beneficiari?

Gli Enti o Istituzioni pubbliche, le Fondazioni e Associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo e che utilizzino le erogazioni ricevute per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Quali sono i limiti della norma?

Le erogazioni non utilizzate dal percepiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento, affluiscono nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Vi sono vantaggi per le Imprese ad utilizzare questa norma piuttosto della precedente?

No. Anche se la procedura è snella le erogazioni liberali in denaro non possono superare il 2 per cento del reddito d'Impresa dichiarato, mentre nel caso dell'art. 38 della legge 342/2000 non vi sono limiti di importo che, ricordiamo, qualsiasi sia la somma erogata, è completamente deducibile dal reddito d'impresa.

Vi sono vantaggi per il beneficiario?

Sì. Non è previsto infatti alcun tetto massimo per le erogazioni liberali in denaro superato il quale sia previsto un riversamento all'Erario da parte dei soggetti beneficiari dell'erogazione liberale.

VI La sponsorizzazione

La sponsorizzazione viene ricondotta, ai fini fiscali, alla previsione dell'art. 108, 2° comma (già art. 74, 2° comma) , del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che consente di dedurre

Related marketing

L'Amministrazione finanziaria ha recentemente confermato che le obbligazioni derivanti da accordi contrattuali tra le parti siano annoverate tra le spese di propaganda anche laddove la pubblicità non sia esclusivamente concentrata sul "prodotto", ma sull'Impresa e sul ruolo da questa svolto nel "sociale": l'Impresa stessa percepita dunque come elemento indispensabile all'accrescimento e allo sviluppo socio-culturale della comunità ove opera.

Il diritto di interpello

Il contribuente risulta comunque tutelato dalla possibilità di acquisire il parere preventivo dell'amministrazione finanziaria, (cosiddetto diritto di interpello), sull'applicazione di determinate norme tributarie, tra le quali è espressamente annoverato l'art. 108, 2° comma, del T.U.I.R., ai fini della qualificazione delle spese tra quelli di pubblicità e propaganda ovvero tra quelli di rappresentanza. Il parere richiesto dal contribuente, per iscritto, è reso dall'amministrazione finanziaria entro centoventi giorni, decorsi i quali scatta la regola del silenzio-assenso.

integralmente dal reddito d'impresa le spese di pubblicità e propaganda, nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Il legislatore al medesimo comma della legge opera una distinzione per quanto riguarda le spese di rappresentanza, prevedendo per le stesse un diverso trattamento fiscale. Le spese di rappresentanza sono infatti ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare (e quindi non integralmente) e sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi (ossia in cinque anni). La normativa espressamente indica tra le spese di rappresentanza le spese sostenute per i beni distribuiti gratuitamente ed i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili.

Qual'è la distinzione tra spese di pubblicità e propaganda e spese di rappresentanza?

L'interpretazione giurisprudenziale e la prassi amministrativa dell'art. 108, 2° comma, del T.U.I.R., individuano rientranti nell'ambito delle spese di pubblicità e propaganda le cosiddette sponsorizzazioni, ossia i contratti di scambio a prestazioni corrispettive, a carattere sinallagmatico tra due parti, caratterizzati dall'impegno dello sponsor ad una prestazione in denaro o in natura per realizzare iniziative, a cui corrisponde a carico del beneficiario l'impegno a pubblicizzare e/o propagandare il prodotto, il marchio, il servizio o comunque i segni distintivi del finanziatore. Le spese di rappresentanza sono invece caratterizzate dalla loro gratuità, vale a dire dalla mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte del beneficiario.

Art. 38 legge n. 342 del 21 novembre 2000
Pubbl. nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n° 276

* * *

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Decreto Ministeriale
3 ottobre 2002
Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.
Pubbl. nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2002, n° 268

Art.38 legge 21 novembre 2000, n. 342 (Erogazioni liberali per progetti culturali)

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-octies), introdotta dall'articolo 37 della presente legge, è aggiunta la seguente: "c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente,sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.

3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di quanto previsto dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per l'anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2003. Per il 2001, l'importo delle erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti è convenzionalmente fissato in lire 270 miliardi annue; per gli anni successivi, verificandosi variazioni dell'aliquota di tassazione dei redditi, tale importo può essere rideterminato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÁ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 28/8/1997, n. 281;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534;

Vista la legge 1 dicembre 1997, n. 420;

Visto il decreto legislativo 31/3/1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 29/10/1999, n. 490;

Vista la legge 12 luglio 1999, n. 237;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, ed in particolare l'art. 38, recante "misure in materia fiscali", che prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali individui, con proprio decreto, periodicamente, sulla base dei criteri definiti sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, e delle quote da assegnare a ciascuno di essi nell'ambito della somma complessiva indicata al comma 3 del citato art. 38;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2001 di individuazione delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro;

Considerato che la conferenza unificata nella seduta del 22 marzo 2001 ha raccomandato al Ministro per i beni e le attività culturali di verificare la possibilità di procedere ad aggiornamenti periodici del decreto, al fine di valutare la possibilità e le modalità di identificazione di quei soggetti privati che, pur svolgendo meritoria attività nell'ambito dei beni culturali e dello spettacolo, essendo di recente costituzione, non percepiscono contributi dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali;

Ritenuto opportuno rivedere il decreto dell'11 aprile 2001, accogliendo le osservazioni formulate dalla conferenza unificata;

Decreta:

Art. 1.

1. Possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro, a condizione che non perseguano fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto preveda lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e vi sia effettivo svolgimento di corrispondente attività di realizzazione di programmi culturali negli stessi settori, i soggetti o categorie di soggetti di seguito elencati:

a) lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali;
c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali;
d) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività;
e) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di
imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici, ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività;
f) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che non rientrando nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti;
h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato;
i) le persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, così come definite dall'art. 148 e segg. decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.

Art. 2.

1. La quota spettante a ciascuno dei soggetti elencati al comma l dell'art. l è così di seguito determinata:

a) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65,

lettera c-nonies del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, sia pari o inferiore alla somma complessiva compatibile, di cui al comma 3 del citato art. 38, la quota di ciascun soggetto corrisponde al totale delle somme singolarmente ricevute nel corso dell'anno di imposta;

b) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta sia superiore alla somma complessiva compatibile, la quota assegnata a ciascun soggetto è così determinata:

b1) determinazione del totale delle somme singolarmente ricevute;

b2) determinazione della somma in eccesso per il caso singolo mediante applicazione alla somma sub-b1) della percentuale corrispondente al rapporto derivante dalla differenza tra le somme complessivamente erogate e la somma complessiva compatibile, rispetto alle somme complessivamente erogate;

b3) determinazione della quota singola come risultante dalla differenza tra b1) e b2).

2. La somma determinata ai sensi del comma l, sub-b2) costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'aliquota del 37% (o diversa aliquota che sarà determinata) e per la conseguente determinazione delle somme da versare all'erario.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, curerà la comunicazione ai soggetti beneficiari della quota loro assegnata quale determinata ai sensi del comma 1, lettera b), e della conseguente somma da versare all'erario; la stessa comunicazione sarà effettuata anche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la somma dello stanziamento complessivo per l'anno 2002 è fissata in Euro 90.379.600,00.

Art. 3.

1. Per "finalità" e "attività" nel settore dei beni culturali si intendono tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni culturali e le attività culturali, come definite dagli articoli 148 e successivi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed inoltre le attività di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo

20 ottobre 1998, n. 368.
2. Per "finalità" e "attività" di spettacolo si intendono tutte le attività finanziabili ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e rientranti nelle previsioni dell'art. 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 4.

1. I soggetti che effettuano erogazioni liberali sono tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, ed al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta, avendo cura di specificare le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali, ed i soggetti beneficiari.

Art. 5.

1. I soggetti che beneficiano delle erogazioni liberali di cui al presente decreto sono tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute avendo cura di specificare le generalità complete del soggetto erogatore e le "finalità" o "attività" per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, mediante l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle relative erogazioni.
3. Ai fini del presente decreto, sono considerate erogazioni liberali anche le elargizioni di denaro per le quali il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante.

Art. 6.

1. Le somme relative ad erogazioni liberali disposte a favore dello Stato per il perseguimento dei compiti istituzionali e delle finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo di cui al presente decreto, affluiscono, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 12 luglio 1999, n. 237, all'entrata del bilancio dello Stato mediante versamento presso una delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, effettuato direttamente o mediante bollettino di conto corrente postale alla medesima inte-

stato, e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero ai quali farà carico la realizzazione dell'attività prevista.
2. Il funzionario incaricato della gestione delle erogazioni librali presenta annualmente al Segretariato generale per il tramite della direzione generale di appartenenza, il rendiconto relativo all'impiego di dette erogazioni accompagnato da una relazione illustrativa.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2002
Il Ministro Giuliano Urbani

MiBAC

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

ISTituto Poligrafico dello Stato